



TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimenti

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO d'ALONZO	Presidente-relatore ed estensore
Dott. ssa TIZIANA DI NINO	Giudice
Dott. ssa STEFANIA VACCA	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 182, comma secondo l.fall.)

Della domanda di concordato preventivo depositata da Sa.P.AN COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 01505140705, con sede legale in Termoli, (CB), via Dei Palissandri n. 8 in persona del proprio legale rappresentante BUCCELLA Simona

Premessa.

Il in data 30.11.2021 Sa.P.AN COSTRUZIONI S.r.l depositava domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, L. F., come aggiunto dal n. 4) della lett. b) del comma 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, e successivamente riscritto dall' art. 82, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Con decreto del 10.1.2022 il Tribunale ha concesso termine fino al 30.3.2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 161 L.F.; detto termine è stato poi prorogato al 15.5.2022 con provvedimento del 29.3.2022 a seguito di richiesta della ricorrente depositata in pari data.

Il 14.5.2022 il piano veniva depositato.

Con decreto del 11.10.2022, superato il vaglio di ammissibilità, il Tribunale

dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominava Giudice Delegato il dott. Rinaldo d'Alonzo e confermava i Commissari Giudiziali Dott. Antonio Digati e Avv. Gaetana Ranalli; ordinando la convocazione dei creditori avanti al G.D. per il giorno 20.12.2022.

Veniva quindi fissata l'udienza del 14.6.2022 per la verifica di ammissibilità del piano, udienza poi differita al 20.9.2022 su istanza dei commissari giudiziali nominati, giusta provvedimento del 25.05.2022.

Quindi, con comunicazione del 18.1.2023 i commissari riferivano che l'esito finale delle votazioni aveva dato il seguente esito:

crediti ammessi al voto €. 2.124.260,07;

quorum per l'approvazione €. 1.062.130,05;

Voti favorevoli 73,371 %;

voti contrari 565.659,80

Percentuale voti contrari 26,629%

Il piano concordatario, dunque, superava a pieni voti l'esame del ceto creditorio.

I contenuti del piano.

La descrizione dei contenuti del piano è stata diffusamente ricostruita dal Tribunale con il decreto di ammissione dell'11.10.2022, sopra richiamato.

Sa.P.AN COSTRUZIONI S.r.l, costituita nel 2004, opera nel settore edilizio e si occupa di acquisto, realizzazione, ristrutturazione, gestione e commercializzazione di immobili.

I dati del piano fotografano un passivo di circa 6.800.000 euro, di cui quasi 4.400.000 euro rappresentano la componente privilegiata. I crediti chirografari ammontano a poco meno di 2.400.000 euro. A quest'importo va aggiunta, secondo le previsioni concordatarie, una somma pari ad €. 263.526,00 per spese prededucibili.

Il piano immagina di porre a disposizione del ceto creditorio un importo di 6.186.969,00, che dovrebbe pervenire per €. 4.131.875,00 dalla vendita di un complesso immobiliare (gravato da plurime ipoteche, una delle quali consolidatasi alla data di presentazione della domanda) sito in comune di Termoli alla Via dei Palissandri e riportato al NCEU al f. 31, p.lla 398 sub 46-51-55-56-57-58-59-62-66-72 e 73, con una superficie complessiva di 7.684,50 m² .(cfr relazione di stima a firma dell'Ing. Michele Laviano, in atti). e per 1.706.737,00 da continuità aziendale diretta *strictu sensu* intesa.

E così, stando alle prospettazioni del piano, dovrebbe essere assicurato il

pagamento integrale dei crediti privilegiati, ed il 60% dell'importo dei crediti chirografari.

Il tutto secondo una scansione temporale che si dipana lungo un business plan di 4 anni il cui *dies a quo* viene individuato nella data dell'omologa. Si tratta di un orizzonte prospettico ragionevole che il Tribunale in sede di ammissione ha definito ragionevole, in linea con i più raffinati approdi della scienza aziendalistica, per quanto non siano ex se onirici perimetri più ampi (in argomento cfr. Cass. Sez. I, 28/10/2019, n. 27544).

Il giudizio, in questa sede, può essere confermato perché non sono emersi dati fattuali suscettibili di smentirlo.

Il Piano concordatario proposto viene presentato come in continuità aziendale ex articolo 186-bis L.F.

A questo proposito, ritiene il Tribunale di ribadire, anche in sede di omologa, che non sia necessario scandagliare *funditus* i vari criteri proposti in dottrina e giurisprudenza per affrontare la dibattuta tematica dei profili differenziali del concordato liquidatorio rispetto a quello in continuità (soprattutto in ragione dei più rigorosi presupposti di ammissibilità del primo rispetto al secondo).

A ben vedere, infatti, anche l'attivo proveniente dalla vendita del complesso immobiliare, va qualificato come "*attivo da continuità aziendale*", posto che la ricorrente esercita l'attività di realizzazione, gestione e compravendita di immobili (cfr. pag. 10 del piano concordatario, nel quale viene virgolettato l'oggetto sociale), per quanto la vendita di quel cespite venga inquadrata come ipotizzata "in esecuzione" del concordato, (con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di disciplina applicabile nel momento della esecuzione del piano medesimo).

Si tratta, a questo punto di scrutarne la fattibilità, intesa sia in termini giuridici che economici, con l'avvertenza che, su questo secondo versante, la cornice del sindacato dell'Autorità giudiziale è segnato da una verifica di non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Così si è espressa, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità dove si è affermato, in continuità rispetto ad un indirizzo ormai consolidato, che "*In tema di concordato preventivo, l'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., prescrivendo la presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la*

prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi con cui egli intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest'ultima deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo" (Cass. Sez. I, 23/07/2021, n. 21190).

In estrema sintesi, dalla combinata lettura del piano e della relazione di cui all'art. 161 comma 3 e 186-bis comma 2 l.fall. si ricava che la proposta prevede da un lato, come detto, la dismissione del cespite sito in Termoli alla via dei Palissandri, dalla quale si dovrebbero ricavare €. 4.131.875,00; dall'altro la realizzazione di nuove commesse per 1.706.737,00.

Quest'ultimo dato viene meglio precisato nell'allegato 6 della proposta concordataria, anche se rispetto ad essi la relazione a firma dell'attestatore dott. Ianiro, è alquanto laconica, tanto è vero che a pag. 22 lo stesso afferma, del tutto tautologicamente (ma tautologica è, ancor prima, la stessa proposta) quanto segue: *"il sottoscritto ritiene che la valutazione effettuata sui costi di gestione possa essere considerata ragionevole e realizzabile punto la copertura dei costi è ampiamente garantita dagli introiti e gli stessi garantiscono anche il fabbisogno finanziario"*.

In relazione al piano economico elementi di ulteriore (e decisivo) conforto rampollano dalla interlocuzione intervenuta tra i commissari giudiziali e l'azienda, interlocuzione che ha consentito l'emersione di elementi concreti, indicati a pag. 13 della predetta relazione, che si compendiano nel possibile (sulla scorta di un giudizio di verosimiglianza, l'unico praticabile in questa sede) perfezionamento di nuovi rapporti sinallagmatici i quali consentono a questo tribunale di formulare una prognosi di non manifesta irrealizzabilità della proposta concordataria.

Infine, vanno qui riaffermati gli evidenti margini di aleatorietà, i quali tuttavia non hanno dissuaso il ceto creditorio dall'esprimere il proprio voto favorevole, sicchè la proposta di concordato può essere omologata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, così provvede.

1) omologa il concordato preventivo proposto dalla Sa.P.AN COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 01505140705, con sede legale in Termoli, (CB), via Dei Palissandri n. 82; Impartisce le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di esecuzione del concordato, limitatamente alla parte che prevede la continuazione dell'esercizio dell'impresa:

-
- a) il legale rappresentante della SA.P.AN COSTRUZIONI s.r.l., entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco aggiornato dei creditori con indicazione dei crediti e delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai commissari giudiziari, che procederanno alla sua comunicazione ai creditori ed al nominando liquidatore;
 - b) il legale rappresentante della SA.P.AN COSTRUZIONI s.r.l. depositerà in cancelleria ogni tre mesi una relazione, corredata dal parere dell'organo commissariale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata e in uscita e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
 - c) autorizza l'organo commissariale ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività d'impresa e conferisce per tutta la durata della procedura al predetto organo la facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente; c
 - d) dispone che il legale rappresentante SA.P.AN COSTRUZIONI s.r.l. provveda ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo la proposta e le previsioni di piano, sulla base di appositi piani di riparto previamente vistati dall'organo commissariale e dopo il decorso di 15 giorni dalla relativa pubblicazione – effettuata a cura di quest'ultimo - nell'area del sito internet del Tribunale e dalla comunicazione ai creditori, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
 - e) dispone che entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante di SA.P.AN COSTRUZIONI s.r.l. depositi in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e alla sua attestazione circa la completezza e veridicità della documentazione attestante i pagamenti; quindi l'organo commissariale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del tribunale ed alla comunicazione di avvenuto deposito ai creditori;
 - f) previa liquidazione del compenso all'organo commissariale da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle relative somme solo a seguito dell'attestazione del medesimo di cui al capo precedente;

3) Impartisce le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di esecuzione del concordato, limitatamente alla componente liquidatoria:

- a. Nomina liquidatore il dott. Antonio Bernardo;
- b. il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, cura del commissario, ai creditori;
- c. il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto dalla proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 105 – 108 ter l.fall., previa acquisizione in ogni caso del parere dei commissari giudiziali e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa anche al giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
- d. comunque, la procedura di vendita dovrà essere svolta secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, con l'avvertenza che l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: sul portale delle vendite pubbliche, sulla rivista “News Paper Aste”; sui siti internet: www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it unitamente a copia della relazione di stima (e relativi allegati) degli immobili verificando preliminarmente che la stessa contenga tutte le informazioni di cui all'art. 173-bis c.p.c., ed un esaustivo corredo fotografico; l'avviso di vendita ed i relativi allegati dovrà inoltre essere inviato all'indirizzo pec della maggiori imprese del territorio.
- e. per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi di autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissari giudiziali, dando nel contempo informazione al giudice delegato;
- f. il liquidatore richiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azione giudiziali o costituirsi in giudizio;
- g. il liquidatore terrà informato i commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo Stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative

- relativi ai periodi 1 gennaio 30 giugno e 1 luglio 31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- h. il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - i. i commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi;
 - j. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura da accendersi a cura del liquidatore, e di prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei commissari giudiziali;
 - k. il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro preventivamente vidimato dai commissari giudiziali;
 - l. il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistate dai commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
 - m. entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente alla relativo parere dei commissari giudiziali ed all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante pagamento; quindi i commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
 - n. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore solo a seguito dell'attestazione dei commissari giudiziali indicata al punto che precede;

- o. riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore;
- 4) Impartisce le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di esecuzione del concordato, sia per la componente liquidatoria che per quella in continuità.
- a) i commissari giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- b) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 5) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.fall., e comunicato al debitore, al liquidatore ed ai commissario giudiziali; questi ultimi provvederanno a darne notizia ai creditori ed a pubblicarlo sul sito del Tribunale di Larino.

Così deciso in Larino, lì 21.2.2023

Il Presidente - estensore

RINALDO d'ALONZO